

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AVEZZANO E MARSICA

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE

P R E M E S S A

Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 12 comma p) del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n.139.

1) DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D'ISCRIZIONE

Per contributo annuale di iscrizione si intende la somma che ogni iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica deve pagare ogni anno, a partire dall'anno di iscrizione e fino al momento della cancellazione.

2) DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

La misura del contributo annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica e le relative modalità di versamento, sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera entro il mese di aprile dell'anno in corso.

L'importo totale che ogni iscritto dovrà versare si compone della quota di competenza dell'Ordine, come sopra determinata, e della quota di competenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, alla cui riscossione il Consiglio dell'Ordine è tenuto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento riscossione dei contributi del CNDCEC approvato con delib. Cons.re del 17/11/2009.

3) SCADENZA DEL VERSAMENTO

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica è stabilito in 30 giorni dalla data di comunicazione all'iscritto. Il versamento dovrà essere effettuato mediante PagoPa ovvero con le modalità deliberate dal Consiglio dell'Ordine che verranno comunicate a ciascun iscritto a mezzo mail all'indirizzo già comunicato dall'iscritto.

4) TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano e della Marisca sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo

all'anno in corso, tranne coloro che siano stati cancellati. L'iscritto che intende cancellarsi dall'Albo o Elenco entro l'anno deve far pervenire, entro il giorno 31 del mese di dicembre dello stesso anno, la domanda di cancellazione corredata dalla certificato di chiusura della partita iva al fine di evitare il pagamento della quota annuale riferita all'anno successivo.

Essendo la data del 31 dicembre un termine perentorio, tutte le domande presentate oltre tale data obbligheranno il richiedente la cancellazione al pagamento integrale della quota annuale per l'anno successivo.

In caso di nuove iscrizioni e/o trasferimenti da/per altro Ordine valgono le disposizioni di seguito elencate:

a) nuove iscrizioni e trasferimenti provenienti da altri Ordini

Il nuovo iscritto e l'iscritto che si trasferisce nell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica deve la quota di iscrizione nella seguente misura:

a.1) se la domanda di nuova iscrizione o di trasferimento proveniente da altro Ordine è stata presentata entro la data di scadenza del versamento del contributo annuale, è dovuta l'intera annuale.

a.2) Se la domanda di nuova iscrizione o di trasferimento proveniente da altro Ordine viene presentata dopo la data di scadenza del versamento del contributo annuale, il richiedente, congiuntamente alla presentazione della domanda di iscrizione o trasferimento, dovrà versare il rateo della quota di competenza dell'Ordine calcolato dall'intero mese della data di iscrizione sino al 31 dicembre, oltre all'intero contributo annuale dovuto dal Consiglio Nazionale.

In ogni caso, qualora l'iscritto trasferito dimostri di aver già corrisposto la quota annuale all'Ordine di provenienza, la quota di spettanza del Consiglio Nazionale non sarà dovuta in quanto resterà a carico del predetto Ordine di provenienza.

b)Trasferimenti presso altri Ordini

b.1) L'iscritto che presenta domanda di trasferimento entro la data di scadenza del versamento del contributo annuale deve versare il rateo della quota di competenza dell'Ordine calcolato dal 01 gennaio sino all'intero mese della data di trasferimento, senza considerare il contributo annuale al Consiglio Nazionale, solo se quest'ultimo è a carico dell'Ordine di destinazione;

b.2) l'iscritto che presenta domanda di trasferimento dopo la data di scadenza del versamento del contributo annuale deve versare l'intera quota annuale.

5) CANCELLAZIONE DALL'ALBO E DECADIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

La cancellazione dall'Albo, se non pronunciata d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, può avvenire soltanto su rinuncia esplicita dell'interessato. L'obbligo di

pagamento del contributo annuale decade dell'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

Gli iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi ad altro Ordine devono essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica, così come sancito dal precedente art. 4).

6) AVVISI DI PAGAMENTO

L'Ordine invia a mezzo mail l'avviso per la riscossione del contributo annuale a tutti gli iscritti titolari dell'obbligo di pagamento, tramite la piattaforma tecnologica denominata " PagoPa "

L'avviso dovrà riportare:

- l'indicazione dell'importo della quote d'iscrizione;
- la data di scadenza;
- il nome dell'iscritto ed il numero di iscrizione all'Albo e/o all'Elenco e la sezione di appartenenza;
- codice identificativo del pagamento.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica non è responsabile per eventuali disguidi sulla corretta comunicazione della variazione dei propri recapiti.

L'iscritto è altresì tenuto ad accertarsi che detto invio abbia avuto esito positivo.

7) VERIFICA PAGAMENTI E IMPORTI DI MORA

Entro il **31 luglio**, salvo diversa disposizione del Consiglio, la Segreteria dell'Ordine, sulla base dei dati e delle informazioni riscontrate e trasmesse dal Tesoriere, provvede ad avvisare, a mezzo posta elettronica certificata, o con altro mezzo idoneo in ipotesi di mancata consegna della mail, gli iscritti di cui non risulta pervenuto il pagamento. Qualora l'iscritto moroso provveda spontaneamente al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal suddetto avviso, non saranno applicate somme aggiuntive a titolo di penalità.

Al contrario, qualora il pagamento non avvenga entro i 30 giorni successivi all'avviso, l'iscritto sarà tenuto a versare, oltre la quota dovuta, una somma aggiuntiva di € 30,00 a titolo di rimborso forfettario delle spese amministrative di segreteria e gli interessi legali fino alla data di pagamento.

8) SANZIONI DISCIPLINARI PER ISCRITTI MOROSI

Entro il **31 ottobre** di ogni anno, il Consigliere Tesoriere, presenta al Consiglio dell'Ordine l'elenco degli iscritti morosi che, nonostante il sollecito inviato, non hanno ancora provveduto al pagamento del contributo annuale.

Il Consiglio accertata la morosità, invia l'elenco degli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina, per l'apertura dell'istruttoria del Procedimento disciplinare prevista dall'art. 50 del D.lgs. 139/05, per la successiva pronuncia, a carico dell'iscritto inadempiente,

della sospensione per morosità prevista all'art. 54 del medesimo Decreto.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi emanato dal CNDCEC, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, qualora l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine fisserà un ulteriore termine di 60 giorni, per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che, trascorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avviso di procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito di condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n.139.

9) REVOCA DELLA SOSPENSIONE

La sospensione può essere revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto all'Ordine tutti i contributi annuali dovuti e le somme aggiuntive di cui al precedente art. 7.

I soggetti sospesi dall'esercizio professionale restano comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

In casi eccezionali, è facoltà del Consiglio dell'Ordine conciliare il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive di iscritti sospesi per morosità che presentino richiesta di cancellazione retroattiva.

10) DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Per l'anno 2022, anno di entrata in vigore, il presente regolamento sarà immediatamente esecutivo solo per i contributi di competenza dell'annualità 2022 e successive.

Avezzano lì 15.07.2022

IL PRESIDENTE

Dr. Valerio Dell'Olio

IL SEGRETARIO

Dr. Antonio Del Fosco